



CITTA' DI CAMPOROSSO
Provincia di Imperia

ORIGINALE

N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **STRAORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

OGGETTO :

Approvazione Regolamento IMU.

L'anno **duemiladodici**, addì **trenta**, del mese di **ottobre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CIVARDI Tiziana	Sindaco	X	
BERTAINA Marco	Vicesindaco	X	
COZZUCOLI Manuela	Consigliere comunale	X	
AIMONE Piero	Consigliere comunale	X	
ANSALDI Bruna	Consigliere comunale	X	
CELI Raffaele	Consigliere comunale	X	
ALBERTI Giampiero	Consigliere comunale	X	
PARISI Roberto	Consigliere comunale	X	
PARODI Alessandro	Consigliere comunale	X	
PANNUTI Francesco	Consigliere comunale	X	
MINNICELLI Giancarlo	Consigliere comunale	X	
BEGLIA Gloria	Consigliere comunale	X	
GIBELLI Davide	Consigliere comunale	X	
MORABITO Maurizio	Consigliere comunale	X	
ROSSI Aldo	Consigliere comunale	X	
CHIAPPORI Gabriele	Consigliere comunale		X
GIOVINAZZO Simone	Consigliere comunale		X
Totale		15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **Noemi MARTINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **CIVARDI Tiziana** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In continuazione di seduta,

Il Sindaco, dott.ssa Tiziana CIVARDI, introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Bruna ANSALDI che relaziona.

La stessa dice che il Regolamento IMU non è altro che una presa d'atto delle norme istitutive dell'imposta. Segue quindi un'elencazione ed una spiegazione sommaria dei vari articoli del regolamento.

Il Consigliere Davide Gibelli chiede spiegazioni sull'art. 4 – comma 1 (base imponibile e moltiplicatori) affermando che non si capisce il significato e che sarebbe meglio scrivere “all'ammontare” anziché “l'ammontare” in modo da rendere il comma più comprensibile e cioè: “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando **all'ammontare** delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti ..” Il Consiglio, su proposta del Sindaco, accoglie la modifica.

Il Consigliere Davide Gibelli sostiene inoltre che è un regolamento standard, che fa riferimento a continue norme di legge, senza esplicitare in modo chiaro i contenuti (esempio: le categorie C (garage, magazzini, etc),. Riprende il discorso il Consigliere Aldo ROSSI affermando che il regolamento non è giusto in quanto non è comprensibile a tutti i cittadini.

Il Sindaco risponde che queste affermazioni potevano essere sollevate in Commissione.

Il Consigliere Aldo ROSSI si scusa per non aver partecipato alla riunione della commissione consiliare; continua chiedendo spiegazioni sull'art. 5 riguardante il valore venale delle aree fabbricali. Gli risponde il Consigliere Marco Bertaina che afferma che il valore venale è quello indicato dall'agenzia per il territorio e che, ad oggi, è l'unico parametro certo per il calcolo dell'IMU.

Il Consigliere Aldo ROSSI chiede se ci sono immobili di valori storico ed artistico. Il Sindaco risponde di no.

Il Consigliere Aldo ROSSI chiede spiegazioni sull'art. 6 riguardante la definizione di “inabilità” ed “agibilità”; riprende l'argomento il consigliere Davide Gibelli affermando che la definizione riportata nel regolamento è impropria poiché un immobile è inagibile per motivi statico-igienico-sanitario ed impiantistico e che sarebbe meglio ridefinire il concetto di “inagibilità”. Chiede di sostituire integralmente la frase dell'art. 6 – comma 1. lettera c) con la seguente “***Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano evidenti segni di cedimento degli elementi strutturali, nonché di crolli parziali della struttura di copertura, dei solai di interpiano e delle murature perimetrali***” Il Consiglio, su proposta del Sindaco, accoglie la modifica.

Il Consigliere Aldo ROSSI afferma che così viene solo definito il concetto di “inagibilità” e non quello di “inabilità” che deve essere certificato dall'A.S.L.; Continua, chiedendo di specificare meglio l'art. 19 – rimborsi “...disciplinato dall'art. 11”.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco, approva la modifica di sostituire “disciplinato dall'art. 11”, con “€ 12,00”, molto più esplicito.

Il consigliere Davide Gibelli dichiara, anche a nome del proprio gruppo, di volersi astenere dal voto, considerando che la maggioranza, anche se poteva approfondire ed esplicitare meglio il regolamento, ha comunque accolto alcuni aspetti, come le modifiche da loro proposte;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i suesposti interventi;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce :
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 -Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 59 del D.Lgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 231201 1 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

RILEVATO che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 20/11/2011, ad oggi non convertito in Legge;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal 1° gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, si ritiene, pertanto, opportuno condizionare tali effetti alla conversione in legge del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo modificato dalle Commissioni Riunite V e VI;

RITENUTO, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

DATO ATTO che lo schema di regolamento è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti nella seduta del 26 ottobre 2012, la quale è espresso

VISIONATO lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da 23 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 26712000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 26712000;

VISTO la L. 4212009;

VISTO il D.Lgs. 231201 1 ;

VISTO il D.L. 2011201 1;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con voti n. 12 favorevoli e nessun contrario, espressi a norma di legge, essendo n. 15 i presenti di cui n. 12 votanti e n. 3 astenuti (Rossi, Gibelli e Morabito);

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento sull'imposta municipale unica", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 23 articoli;
2. di prevedere l'entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili.
3. di subordinare gli effetti di cui al punto precedente alla conversione in legge del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo modificato dalle Commissioni Riunite V e VI ;
4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, C. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Quota di imposta riservata allo Stato.
- Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.
- Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli.
- Art. 5 – Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 6 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili.
- Art. 7 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici.
- Art. 8 – Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato.
- Art. 9 – Esenzioni ed altre forme di agevolazione .
- Art. 10 – Disciplina dell’Imposta.
- Art. 11 – Abitazione principale e sue pertinenze.
- Art. 12 – Immobili utilizzati dagli Enti non commerciali.
- Art. 13 – Versamenti.
- Art. 14 – Dichiarazione.
- Art. 15 – Attività di accertamento.
- Art. 16 – Attività di controllo, sanzioni ed interessi
- Art. 17 – Attività di recupero.
- Art. 18 – Riscossione coattiva
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20 – Funzionario Responsabile
- Art. 21 – Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 22 – Rinvio
- Art. 23 – Entrata in vigore

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Camporosso dell'Imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Camporosso.

Art. 2 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del successivo art. 8.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando **all'ammontare** del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 5 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 6 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente ;
 - c) **Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano evidenti segni di cedimento degli**

elementi strutturali, nonché di crolli parziali della struttura di copertura, dei solai di interpiano e delle murature perimetrali.

**Art. 7 – UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA
NONCHE' ALLOGGI ASSEGANTI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

- 1) Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**Art. 8 – UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA
CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 9 – ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Art. 10 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

1. I Comuni possono con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base stabilite all'art. 13 del D.L. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.
2. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione d'imposta vengono altresì individuate le ulteriori eventuali agevolazioni.
3. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve trasmettere specifiche dichiarazioni da far pervenire al comune entro i termini e secondo le modalità di Legge, indicando gli immobili oggetto di agevolazione.

Art. 11 – ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, comma 2, D.L201/2011).
2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate indipendentemente o meno dalla unitaria iscrizione a catasto.

Art. 12 – IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 13 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.00.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 15 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 15 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

Art. 16 – ATTIVITA' DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI

- Autore romeo1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

Art. 17 – ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi è inferiore ad euro 12,00.

Art. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 19 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centoottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di **€ 12,00**.

Art. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile, regolarmente nominato con atto amministrativo, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza, dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibili dal Comune.

Art. 22 – RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune di Camporosso;

2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito per legge.

=====

